

**ENTE PARCO DEL CONERO**  
**Via Peschiera n. 30**  
**60020 SIROLO (AN)**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**

N. 15

Oggetto: determinazione sanzione nel rispetto dell'art. 22.4 del Regolamento del Parco. procedimento ditta [REDACTED] Camerano.

Data 04/04/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro del mese di aprile, nel proprio ufficio.

**Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

**Premesso**

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 02/01/2023 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

con Determinazione Direttoriale n. 3N del 21/02/2025 il Direttore ha preso atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili, conformemente al DPR 380/01 (dato per accertato dal Comune), per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco, riferibile alla pratica della ditta [REDACTED], locali [REDACTED];

nella stessa determina veniva precisato che,

la "zona di Tutela non alterata" individuata nel progetto nullaostato originariamente con determina 1P del 11/01/2021 che doveva essere salvaguardata è invece stata completamente manomessa e trasformata fino alla modifica definita con questa pratica. In questa zona è stata rimossa una formazione vegetale esistente e radicata sulla scarpata di confine sul lato nord del lotto (che doveva essere invece implementata come indicato nella det. 1P/2021) e sono stati svolti lavori importanti di trasformazione anche nelle varie fasi di cantiere mentre sempre nella determina 1P/2021 era stato prescritto che "l'area individuata come "zona di tutela non alterata" non dovrà essere in alcun modo interessata dal cantiere, al fine di tutelare la siepe tutelata ai sensi della L.R. 6/05 e l'orchidea *Anacamptis pyramidalis*, specie particolarmente protetta ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco". In particolare sono state commesse le seguenti violazioni che comportano il seguente quadro sanzionatorio: 1. aver svolto attività in difformità al nulla osta rilasciato 2. aver rimosso una siepe di circa 38 ml tutelata ai sensi dell'art.24 della L.R. 06/05 "L'estirpazione di siepi tutelate senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24, comma 2, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di siepe abbattuta; la medesima sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri" (stabilito per legge in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/198) 3. per aver irrimediabilmente eliminato esemplari di orchidea *Anacamptis pyramidalis*, specie particolarmente protetta ai sensi dell'ex art. 10.1 del Regolamento del Parco e l'aver manomesso tutta la zona indicata negli elaborati come "zona di tutela non alterata" equivale a "danno senza possibilità di ripristino" ed il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'art. 30, comma 6, della legge 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla

trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera. Si applica una sanzione da un minimo di € 1000,00 ad un massimo di € 6000,00 se la somma, come sopra determinata, fosse inferiore. Considerato che l'uso autorizzato con il nulla osta originario e l'uso determinato dopo la condotta vietata risulta il medesimo e quindi il contravventore non ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene alcuna utilità economica diretta e quindi non si può determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione. Considerato inoltre che è indicato sempre all'art. 22.4 che dovrà essere richiesta perizia "asseverata" predisposta da tecnico abilitato individuato dal trasgressore, che descriva i lavori/interventi abusivi realizzati e definisca i valori degli stessi poi da controllare dal Direttore ovvero del Responsabile incaricato. Per quanto sopra precisato che nel rispetto dell'articolo 8 della legge 689/81 chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, (come nel caso di specie), soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, e stabilito che la violazione più grave è di certo la n. 3 cioè il "danno senza possibilità di ripristino".

Con la nota di comunicazione del 24/02/2025 prot.n. 541, di avvenuta presa d'atto, veniva quindi richiesta come previsto all'art. 22.4 del regolamento del Parco una perizia estimativa con compunto metrico con elenco prezzi che dovrà far riferimento al prezzario Regionale alla data di effettuazione della perizia stessa, precisando che l'importo della sanzione sarà determinato attraverso il 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera, applicando una sanzione da un minimo di € 1000,00 ad un massimo di € 6000,00 se la somma, come sopra determinata, fosse inferiore. l'importo determinato della sanzione sarà quindi aumentato sino al triplo (art. 8 della legge 689/81). A seguito di consegna di perizia estimativa sarà emessa la sanzione; la perizia dovrà essere consegnata entro trenta giorni dal ricevimento della presente ed in caso di non presentazione questo Ente darà incarico a tecnico esterno per la redazione di perizia ed il costo sarà a carico del trasgressore.

In data 18/03/2025 il Comune di Camerano inviava la perizia estimativa acquisita a ns prot. n. 817 il 19/03/2025 del Geom. Simone Mazzieri.

La perizia estimativa individua il costo delle lavorazioni in € 5.551,13 a cui va aggiunta l'iva al 22% per € 1.221,25 per un totale di € 6.772,38.

La sanzione secondo questa perizia dovrebbe ammontare ad € 1.354,48 (il 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera).

La perizia corretta nell'impostazione sembra risultare sottostimata in circa il 10 % delle lavorazioni occorrenti ed al fine di arrivare ad un contraddittorio rispetto alla determinazione della giusta sanzione sarebbe necessario un approfondimento che comunque produrrebbe una sanzione di molto inferiore ad € 2.000,00.

Quindi al fine di rendere efficace l'azione amministrativa, si può definire che la somma determinare rimane al di sotto dell'applicazione minima di 2.000,00 € che è indicata per tale tipo di infrazione infatti il costo per la realizzazione dell'opera è di certo inferiore a 10.000,00 € e quindi il 20 % del costo per la realizzazione dell'opera è inferiore alla sanzione minima di € 2.000,00 (art. 16 L. 689/81 doppio del minimo o un terzo del massimo della sanzione prevista minimo € 1000,00 massimo di € 6000,00)

Quindi la sanzione è così determinata € 2.000,00 x 3 (art. 8 della legge 689/81) = € 6.000,00.

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 3N del 21/02/2025;

Visto l'art. 22.4 del Regolamento del Parco;

Vista la legge 689/81.

## D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in **€ 6.000,00** più eventuali costi di notifica l'importo dell'infrazione stabilito nel rispetto dell'articolo 8 della legge 689/81 in quanto con l'azione ed omissione sono state violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e ha commesso più violazioni della

